



Comune di Castelnovo di Sotto

Provincia di Reggio Emilia

ORDINANZA N. 20 / 2025

ORDINANZA ATTUATIVA DELLE MISURE IN MATERIA DI QUALITA' DELL'ARIA – PAIR 2030, OTTOBRE 2025 – MARZO 2026

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE, abrogata a decorrere dal 12/12/2026, pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. 155/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo ed il mantenimento del relativo rispetto;
- che la Direttiva UE 2024/2881 “Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa”, in vigore dal 10/12/2024, stabilisce standards aggiornati di qualità dell'aria nell'UE da rispettare entro il 2030;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di quest'Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini ed il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (nel seguito, PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna (nel seguito, Regione) con D.A.L. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità col PAIR 2020, è raggiungere nel minor tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona e migliorarla negli altri casi;
- il “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione con D.G.R. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la L.R. 16/2017 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria”;

- la D.G.R. 745/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio della percorrenza reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative”;
- la D.G.R. 1493/2025 “Preso d'atto del progetto congiunto delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte per l'applicazione del sistema integrato Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) nel territorio del bacino padano. Approvazione dello schema d'accordo di collaborazione e dei criteri per il funzionamento del servizio Move-In”;
- la L. 103/2023 di conversione del D.L. 69/2023 “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”, che all'art. 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;

Visti in particolare:

- l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione (nel seguito, NTA) del PAIR 2030 relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e delle zone di Pianura Est ed Ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell'ambito della fruizione del servizio Move-In;
- l'art. 15 delle NTA relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est ed Ovest e nell'Agglomerato di Bologna nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento quali falò tradizionali o fuochi d'artificio ed ad eccezione dei barbecues;
- l'art. 16 delle NTA relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e delle zone Pianura Est ed Ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì ed il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a quello di controllo;
- l'art. 17 delle NTA relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi nel caso in cui si verifichino 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, dandone comunicazione alla Regione, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento;
- l'art. 21 delle NTA, che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) obbligo di chiusura delle porte d'accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo;
 - b) nelle zone di Pianura Est, Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19°C in case, uffici, luoghi per attività ricreative associative o di culto e attività commerciali; fino a massimo di 17°C in luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- l'art. 42, c. 2 della L.R. 16/2017, che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte d'accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- l'art. 22 delle NTA che regola gli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento

ad uso civile;

- l'art. 33 delle NTA che dispone, nelle zone di Pianura Est, Ovest e dell'Agglomerato di Bologna il divieto d'abbruciamento dei residui vegetali ex art. 185, c.1, lett. f) D.Lgs. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso;

Preso atto:

- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli artt. 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10 e della successiva lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 13/03/2024 della Commissione Europea (Procedura d'infrazione n.2014/2147);

Considerato:

- che la Regione è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nelle zone Pianura Ovest (IT0892) e Pianura Est (IT0893) e che, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e conseguire in tempi rapidi il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente di inquinamento di fondo sostanziale;
- che in Regione si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO₂ nonostante sia rispettato il valore normativo nel 2020, 2022 e 2024;

Preso atto altresì:

- che l'art. 12, c.7 delle NTA stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, variabile in funzione della popolazione residente come di seguito elencato:
 - Comune Bologna 1500 controlli/anno;
 - Comuni > 100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
 - Comuni 50.000 – 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
 - Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
 - Comuni 10.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
 - Comuni < 10.000 abitanti: 1 controllo ogni 50 abitanti/anno;
- che l'art. 33 delle NTA stabilisce, in attuazione dell'art. 182, c.6bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 10, c.1 del D.L.69/2023 il divieto d'abbruciamento dei residui vegetali ex art. 185, c.1, lett.f) D.Lgs. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1°ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti Rete Natura 2000;
- che al medesimo art. 33, al c.2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo

11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria":

- a) per due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
 - b) per due giorni totali, nel periodo compreso dal 1° ottobre al 31 marzo di ciascun anno, se l'abbruciamento è effettuato all'interno di una "zona montana o agricola svantaggiata", definita ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - c) nel periodo da ottobre a marzo, esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e se tali superfici ricadano in una "zona montana o agricola svantaggiata";
- che con la .D.G.R. 1493/2025 la Regione ha descritto in dettaglio il servizio ed in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;

Dato atto che:

- l'art. 7, c. 1, lett.b) del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) dispone che il Sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio co, ambientale e naturale;
- le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani di qualità dell'aria regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono quindi essere oggetto di specifica ordinanza sindacale adottata ex art. 7, c.1, lett. b) D.Lgs. 285/1992;

Verificato:

- che il Comune di Castelnovo di Sotto è ubicato nella zona Pianura Ovest quale ambito territoriale interessato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10/11/2020 ed è pertanto tenuto all'attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030;
- che la popolazione residente nel Comune di Castelnovo di Sotto alla data del 31/12/2024 è pari a 8.732 abitanti;

Considerato che in Emilia-Romagna il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, laboratori ed unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpa, evidenzia nel periodo temporale 2008-2024 superamenti dei valori limite su diverse aree del territorio regionale, in particolare del valore limite giornaliero per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), fissato dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. 155/2010;

Preso atto che l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

- l'art. 7 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
- la L.689/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 4/2007;
- il D.P.R. 74/2013;
- il DM Ambiente 186 del 07/11/2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017;
- l'art. 22 del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terra di Mezzo, che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata (compresa la fase di arresto alle barriere dei passaggi a livello), fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;

ORDINA

1 nel periodo **01/10/2025 – 31/03/2026**, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Castelnovo di Sotto (capoluogo e frazioni), come individuati agli atti del Comune, dei seguenti veicoli privati:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
- motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei seguenti giorni di festività:

1° novembre, Patrono S.Andrea Apostolo (30 novembre), 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania.

2 nel periodo **01/10/2025 – 31/03/2026**, in tutto il territorio comunale:

2.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive non in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

2.2 il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento quali ad es falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecues). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'Amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso non siano stati attivati le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'art.10, c.1 del D.L. 69/2023;

2.3 il divieto di abbruciamento, ai sensi dell'art. 182, c.6bis del D.Lgs.152/2006 e dell'art. 10, c.1 del D.L. 69/2023, dei residui vegetali ex art. 185, c. 1 D.Lgs. 152/2006 incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti Rete Natura 2000;

2.4 al divieto di cui al punto precedente sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria", come di seguito specificato:

- a) per due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
- b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo;

Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui al seguente indirizzo: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti>. L'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>.

3 durante la stagione termica 2025-2026, in tutto il suo territorio comunale, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19°C in case, uffici, luoghi per attività ricreative associative o di culto e attività commerciali; fino a massimo di 17°C in luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

4 le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:

- 4.1 l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
- 4.2 l'obbligo di chiusura delle porte d'accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte d'accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

5 nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026 l'adozione delle seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali nell'ambito della Provincia di Reggio Emilia a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae fino al successivo giorno di controllo incluso:

- 5.1 in tutto il territorio comunale è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tal divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti d'allevamento, fatte salve quelle per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso l'apposito Bollettino (<https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali>), gli organi di informazione e pubblici avvisi.

6 Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 i seguenti veicoli:

- a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere o

- almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Nuovo Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi punto A. allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030);

6 Altri veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione: (vedi punto B. allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):

- a veicoli di emergenza e soccorso, inclusi il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico-sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
- b veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus...)
- c veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili ex D.P.R. 151/2012;
- d veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- e veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- g veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- h veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- i veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- j veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- k autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- l veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (D.Lgs. 261/1999 e s.m.i.);
- m veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ex art. 1 D.P.R. 474/2001;

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. 689/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7, c. 13bis del Nuovo Codice della Strada, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'art. 195 del medesimo e s.m.i. e, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni;

- b) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 2,3 e 2,4 è punita con la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00 ex art. 10, c.4 D.L. 69/2023;
- c) l'inosservanza di tutte le altre disposizioni previste dalla presente ordinanza, inclusi l'uso di fotocopie di uno dei documenti indicati o l'uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ex art.7bis del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, con applicazione dell'art. 16 della L.689/1981;

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione; in caso di mancato versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti il Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, ARPAE e AUSL di Reggio Emilia.

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente e sul sito internet istituzionale del Comune di Castelnovo di Sotto.

Castelnovo di Sotto, 01/10/2025

Sindaco

FRANCESCO MONICA / ArubaPEC S.p.A.